

AMBITO TERRITORIALE MINIMO
POTENZA 2 – SUD

Glossario

Dove si trovano le definizioni?

- all'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cd. "decreto Letta");
- all'articolo 1 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 (cd. "Regolamento" o "Regolamento criteri" o "Regolamento gare"), modificato dal D.M. 20 maggio 2015;
- all'articolo 1 dello schema di contratto di servizio tipo di cui all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, approvato con Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013;
- all'articolo 1 della RTDG 2014-2019, ossia dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 367/2014/R/gas;
- nelle pertinenti deliberazioni dell'AEEGSI (si ricorda infatti il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lett. o), del D.M. n. 226/2011: *"Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento si applicano le definizioni in materia di attività di distribuzione di cui alle pertinenti delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*).

Alta pressione (AP): pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1^a, 2^a e 3^a specie, definite dal decreto 16 aprile 2008, pubblicato l'8 maggio 2008 sul S.O. n. 115 alla G.U. n. 107, dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno (di seguito: decreto 16 aprile 2008)).

Ambito (ATEM): ambito territoriale minimo ai sensi dell'art. 46-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'elenco dei Comuni appartenenti a ciascun ambito è stato definito dal D.M. 18 ottobre 2011. I dati completi degli ATEM e la cartografia di riferimento sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.asp>).

Ammortamento: processo di ripartizione pluriennale dei costi.

Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI): Autorità istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Bassa pressione (BP): pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860 edizione febbraio 2006:

- non superiore a 0,04 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
- non superiore a 0,07 bar (7^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.

Cassa: Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cespiti di località: componenti dell'impianto gas per l'attività di distribuzione e misura come classificate dall'AEEGSI, installati o utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, ubicati in una determinata località.

Codice di rete della distribuzione (CRD): codice adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. n. 164/2000.

Comitato di Monitoraggio: organismo composto dai rappresentanti degli Enti locali concedenti istituito ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 226/2011.

Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione (DIUC): Direzione dell'AEEGSI che, attraverso proprie determinazioni, stabilisce modalità operative e procedurali.

Gruppo di riduzione: complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile.

Gruppo di riduzione finale:

- un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione;
- un gruppo di riduzione installato presso il punto di riconsegna in reti in bassa pressione per l'alimentazione di singoli punti di riconsegna in bassa pressione o media pressione.

Impianto di derivazione di utenza o allacciamento: complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.

Impresa distributrice: soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas.

Linee Guida MISE: Documento del MISE recante “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, approvato con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014.

Località: unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie. La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa.

Media pressione (MP): pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860 edizione febbraio 2006:

- superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
- superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4^a, 5^a e 6^a specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto.

MISE: Ministero dello Sviluppo Economico.

Piano di sviluppo degli impianti: documento, redatto da ogni concorrente ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 226/2011, allegato all'Offerta, recante la previsione degli interventi di estensione, potenziamento, adeguamento, ammodernamento e mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza.

Primo periodo: situazione transitoria, caratterizzata dalla scadenza anticipata *ope legis* della concessione, a cui si applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito effettuata ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

Punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna:

- per il gas naturale, il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice il gas naturale;
- per i gas diversi dal naturale, è il punto di alimentazione dell'impianto di distribuzione.

Punto di interconnessione: punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale.

Regime: situazione, caratterizzata dalla scadenza dell'affidamento come prevista negli atti concessori, comunque non superiore a dodici anni dall'affidamento, al termine della durata delle concessioni affidate per la prima volta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Regulatory Asset Base (RAB): valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dall'AEEGSI ai fini tariffari, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (cfr. definizione in deliberazione AEEGSI 310/2014/R/gas del 26 giugno 2014). Rappresenta il costo storico rivalutato, ossia il valore attuale viene calcolato partendo dal costo storico originario, prima rivalutato e poi degradato in relazione all'ammortamento subito dal cespite.

Rete di distribuzione: il sistema di condotte generalmente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.

RTTG 2014-2019: parte II del TUDG (Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019), approvata con la deliberazione dell'Autorità 367/2014/R/gas del 24 luglio 2014 (Allegato A), che ha sostituito la versione approvata con la deliberazione 573/2013/R/gas.

Scadenza naturale: scadenza dell'affidamento prevista nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi, purché stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Scadenza ope legis: scadenza della concessione, anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e dall'articolo 23 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273.

Società delle reti: società costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietaria degli impianti.

Standard metro cubo: ai fini tariffari, il metro cubo di gas riferito alle condizioni standard (temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar).

Stato di consistenza: insieme dei documenti comprendente la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione 120/08/R/gas e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l'anno di posa, il materiale e il diametro. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), del D.M. n. 226/2011 deve contenere indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protette catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni. Il Gestore ha l'obbligo di fornire all'Ente locale concedente lo stato di consistenza nel formato stabilito dall'AEEGSI con deliberazione 532/2012/R/gas del 13/12/2012.

Stazione appaltante (S.A.): soggetto che, su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito. E' individuato dall'articolo 2 del D.M. n. 226/2011.

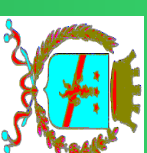
Tariffe: ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge n. 481/95, prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

Unbundling: separazione amministrativa e contabile tra varie componenti della filiera produttiva, obbligatoria per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, avente la finalità di impedire o limitare la creazione di sussidi incrociati, che possano ostacolare l'entrata di nuovi concorrenti sul mercato di uno specifico servizio. Nel settore del gas: separazione tra le attività di trasporto, distribuzione, misura, stoccaggio e rigassificazione.

Valore annuo del servizio: somma dei vincoli ai ricavi approvati dall'Autorità attribuibili a tutti gli impianti di distribuzione dei singoli Comuni dell'ambito, inclusi quelli con scadenza ope legis della concessione successiva alla data di affidamento del servizio del primo impianto.

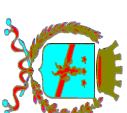
Valore Industriale Residuo (VIR): valore di rimborso al gestore uscente, di cui all'articolo 5 del D.M. n. 226/2011 (cfr. definizione in Deliberazione AEEGSI 26 giugno 2014, n. 310/2014/R/gas) e alle Linee Guida ministeriali approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014.

Vincolo ai ricavi: vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura, ovvero valore massimo (definito dall'AEEGSI) che può essere ottenuto dal gestore del servizio mediante l'applicazione delle tariffe.



Il servizio di distribuzione del gas naturale L'assetto normativo e regolatorio sugli Atem

Conferenza dei Comuni dell'Ambito Potenza 2 - Sud



Riferimenti normativi sugli ambiti territoriali minimi

(<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/norme.asp>)

Decreto ministeriale 19 gennaio 2011

Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (GU n. 74, 31 marzo 2011)
Il decreto determina gli ambiti territoriali minimi per il territorio nazionale, con esclusione della Sardegna, oggetto di successivo provvedimento, e prevede disposizioni per l'affidamento del servizio con gare d'ambito a regime e nel primo periodo. E' previsto anche che gli Enti locali di due o più ambiti territoriali minimi confinanti possono decidere l'affidamento con gara unica

Decreto ministeriale 21 aprile 2011

Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (GU n. 102, 4 maggio 2011)
Il decreto prevede una serie di obblighi a carico del distributore subentrante, in particolare l'assunzione del personale del distributore uscente addetto direttamente o indirettamente alla gestione degli impianti oggetto di gara, al fine di tutelare gli addetti del settore e di assicurare la continuità del servizio, con i medesimi livelli di sicurezza e qualità, dal momento del subentro del nuovo gestore.

Chiarimento nell'articolo 2, comma 4, per "punti di riconsegna gestiti" si intendono "punti di riconsegna corrispondenti ai clienti finali attivi gestiti dall'impresa"

Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; (11G0136) (GU n. 148, 28 giugno 2011)
L'articolo 24, valore di rimborso degli impianti di distribuzione, emenda l'articolo 14 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sul valore di rimborso a regime e prevede, nel primo periodo, il riconoscimento in tariffa dell'ammortamento della differenza fra il valore di rimborso degli impianti pagato dal gestore subentrante al gestore uscente e l'analogo valore calcolato secondo la regolazione tariffaria. Inoltre prevede che dal 29 giugno l'affidamento avvenga esclusivamente per gara d'ambito, facendo salvo il proseguimento di gare comunali che prima di tale data abbiano pubblicato documenti di gara contenenti sia la definizione dei criteri di valutazione dell'offerta sia il valore di rimborso al gestore uscente

Decreto ministeriale 18 ottobre 2011

Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale
(GU n. 252 del 28-10-2011 - Suppl. Ordinario n.225, come modificato dal Comunicato pubblicato in GU n. 303 del 30 dicembre 2011 e dal Comunicato pubblicato in GU n. 282 del 3 dicembre 2012)

Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226

Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (GU n. 22 del 27-1-2012 - Suppl. Ordinario n.20)
Il regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell'offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomali e gli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (GU n. 187 del 11 agosto-2012)

Misure urgenti per la crescita del Paese
L'articolo 37, Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, nel primo comma modifica gli articoli 14 e 15 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 relativamente alla partecipazione alle gare di distribuzione gas, consentendo la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio anche a soggetti che appartengono a gruppi societari che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica. Inoltre chiarisce che sono fatti salvi gli ambiti determinati con i precedenti decreti e gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione, che quindi non possono essere elemento di valutazione dell'offerta.

Riferimenti normativi sugli ambiti territoriali minimi _segue

(<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/norme.asp>)

Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013

Approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività della distribuzione del gas naturale ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (*GU supplemento ordinario n. 63 del 20 agosto 2013*)

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
L'articolo 4, Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti, nei commi 2, 4 e 5 rende vincolanti i termini del regolamento n.226 del 2011 per l'effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale, prevedendo anche penalizzazioni in caso di mancato rispetto di tali termini. Inoltre è previsto, in caso di inerzia anche della Regione ad esercitare il potere sostitutivo, l'intervento del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 prevede la nomina della stazione appaltante con maggioranza qualificata dei Comuni dell'ambito, qualora nell'ambito non sia presente il Comune capoluogo di provincia, e una proroga dei termini dell'intervento sostitutivo della Regione per gli ambiti con termini già scaduti o con scadenza ravvicinata. Il comma 3 bis prevede una proroga dei termini per gli ambiti che sono stati interessati in maniera significativa dal terremoto del maggio 2012. Infine il comma 6 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida per la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente.

Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (*GU n.43 21 febbraio 2014*)

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

L'articolo 1, comma 16, modificando l'articolo 15, comma 5 del Digs 164/2000, prevede che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo siano dettratti sempre anche i contributi privati e che per gli aspetti in cui gli atti concessori non prevedano una propria metodologia si debba fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DL 69/2013. Inoltre, il comma 16 prevede che l'ente locale concedente prima della pubblicazione del bando di gara invii per verifica all'Autorità la documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso, qualora tale valore sia superiore del 10% alla RAB di località, e che la stazione appaltante tenga conto di eventuali osservazioni dell'Autorità nel valore da inserire nel bando di gara. E' prevista anche un'ulteriore proroga dei termini per la nomina della stazione appaltante e della pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi tre raggruppamenti.

Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (*GU n.129 del 6 giugno 2014*)

Approvazione del documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014.

Con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 è stato approvato il documento MISE del 7 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9. Tabella Excel Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso .

Errata corrige Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas natura del 27 giugno 2014

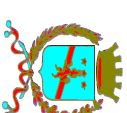
Testo coordinato Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas natura del 7 aprile con errata corrige 27 giugno 2014

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (*GU n.192 20 agosto 2014 - Supplemento ordinario n.72*)

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

L'articolo 30 bis, comma 1, modificando l'articolo 15, comma 5 del Digs 164/2000, prevede che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo si segua la metodologia specificata nei contratti solo se stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del DM 11 novembre, 2011 n. 226, altrimenti si deve fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE, approvate con DM 22 maggio 2014.

I commi 2 e 4 prevedono un'ulteriore proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell'intervento sostitutivo della regione e delle penali previste dall'art. 4, comma 5, del DL 21 giugno 2013, n. 69. Il comma 3 prevede che tali ulteriori proroghe non si applicano agli ambiti interessati da eventi sismici del maggio 2012, per cui i termini erano già stati prorogati di 24 mesi.



Riferimenti normativi sugli ambiti territoriali minimi _segue

(<http://ummg.sviluppoeconomico.gov.it/dgsale/ambiti/norme.asp>)

Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (*GU n.49 28 febbraio 2015*)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

La legge di conversione ha disposto che all'articolo 3 del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 siano aggiunti i commi 3-ter e 3-quater, riportati di seguito:
 3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2015.

3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

A seguito di tale intervento normativo, si riporta la **Tabella recante per ciascun ambito le date aggiornate per l'intervento sostitutivo della Regione, in caso di mancato avvio della gara nei termini.**

Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 (in corso di pubblicazione in G.U.)

Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 – Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Il Regolamento introduce modifiche al DM n. 226/2011 per renderlo congruente con le novità legislative intervenute dopo la sua emanazione e con la regolazione del IV periodo tariffario (2014-2019), definisce le modalità operative da seguire per il rispetto del criterio di gara relativo agli interventi di efficienza energetica nell'ambito ed esplicita i chiarimenti all'art. 5 sul calcolo del valore di rimborso già forniti con le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, approvate con DM 22 maggio 2014.

N.B. I presenti allegati sono pubblicati a fini di agevolare la lettura da parte degli utenti. Farà fede il testo del Decreto alla pubblicazione in G.U.

- Regolamento criteri di gara – Testo coordinato DM 12 novembre 2011, n. 226 con DM 20 maggio 2015

- Allegato 2 – Bando di gara – Testo coordinato DM 12 novembre 2011, n. 226 con DM 20 maggio 2015

- Allegato 3 – Disciplinare di gara – Testo coordinato DM 12 novembre 2011, n. 226 con DM maggio 2015

Atti di regolazione emanati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)

Delibera 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS

Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
La delibera fa riferimento nelle formule a dati contenuti sul sito del Ministero dello sviluppo economico. Si tratta del numero massimo e minimo di pdr per ambito (nel sito indicati per semplicità come clienti) e al numero massimo e minimo dei Comuni per ambito.

Delibera 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS

Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale

Si dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 4, comma 7 del D.M. Mse 226/2011, predisponendo le schede tecniche per l'invio dei dati sullo stato di consistenza in formato cartaceo, fissando il formato del supporto informatico e stabilendo la data di decorrenza dell'obbligo di utilizzo dell'utilizzo del medesimo formato informatico.

Delibera 21 marzo 2013 n. 113/2013/R/GAS

Attuazione di disposizioni in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale

L'Autorità individua le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 12 novembre 2011, n. 226. A questo scopo è prevista la predisposizione di uno schema di nota giustificativa che dovrà essere utilizzato dalle stazioni appaltanti, viene individuato l'ambito delle verifiche che l'Autorità intende effettuare al fine della formulazione delle eventuali osservazioni da trasmettere alla stazione appaltante ed è previsto che i dati tariffari rilevanti per lo svolgimento delle gare siano resi disponibili alle stazioni appaltanti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Delibera 30 maggio 2013 n. 230/2013/R/GAS

Disposizioni in materia di corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

Il provvedimento integra i criteri definiti dalla deliberazione 407/2012/R/gas per la determinazione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del D.M. Mse 226/2011.

Determina 07 giugno 2013 n. 2/2013- DIUC

Definizione dello schema di nota giustificativa di cui al punto 4 della Deliberazione 113/2013/R/GAS

Delibera 12 dicembre 2013 n. 573/2013

Definisce la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovracomunali.

Determina 14 marzo 2014 n. 5/2014- DIUC

Messa a disposizione delle Stazioni Appaltanti dei dati relativi al valore degli asset utilizzato ai fini della fissazione delle tariffe 2013

Delibera 03 aprile 2014 n. 155/2014/R/GAS

Disposizioni in materia degli obblighi di cui al regolamento per i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

Comunicato del 7 maggio 2014

Raccolta dati RAB gas – cespiti di proprietà del gestore

Comunicato del 4 giugno 2014

Integrazione raccolta dati: RAB gas – cespiti di proprietà del gestore

Atti di regolazione emanati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)_segue

Delibera 26 giugno 2014 n. 310/2014/R/gas

Disposizione in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale

La deliberazione disciplina gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% e le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13. La deliberazione definisce inoltre le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del medesimo decreto-legge.

Delibera 03 luglio 2014 n. 326/2014/R/gas

Modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi relativi ai corrispettivi una tantum per la copertura delle spese di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

La deliberazione definisce le modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, prevedendo l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione e l'adozione del regime dell'interesse composto per la determinazione degli interessi.

Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d'ambito e altre disposizioni in materia tariffaria

La deliberazione definisce la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, integrando le disposizioni di cui alla deliberazione 573/2013/R/gas, relative alle gestioni comunali e sovracomunali, con le disposizioni relative alle gestioni per ambito di concessione.

Determina 25 luglio 2014 n. 13/2014 – DIUC

Messa a disposizione alle Stazioni Appaltanti dei dati relativi al valore degli asset risultante al 31 dicembre 2012

Delibera 31 luglio 2014 n. 381/2014/A

Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per lo svolgimento delle attività di competenza dell'autorità, in relazione alle procedure connesse alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

Determina 31 luglio 2014 n. 16/14 – DIUC

Definizione del cruscotto informativo sull'iter procedurale relativo agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale

Delibera 07 agosto 2014 n. 414/2014/R/gas

Disposizioni in materia di analisi per indici ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB

La deliberazione definisce i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari benchmark da utilizzare nell'analisi per indici di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.

Atti di regolazione emanati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)_segue

Deliberazione 20 novembre 2014 n. 571/2014/R/gas con allegato

Modifiche allo schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale.

Il provvedimento modifica lo schema di contratto tipo predisposto con la deliberazione 514/2012/R/gas, al fine della sua approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 164/2000. Con tale modifica si riconosce espressamente il diritto degli enti concedenti e/o delle loro eventuali società patrimoniali a ottenere, a conclusione del periodo di affidamento del servizio, una somma pari al valore dell'ammortamento del capitale investito per le reti e per gli impianti.

Determinazione 28 gennaio 2015 n. 1/2015 - DIUC

Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/gas, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.

(Ha abrogato a decorrere dal 02/02/2015 la Determinazione 8 agosto 2014, n. 17/2014 – DIUC).

Deliberazione 19 febbraio 2015 n. 571/2015/R/gas

Modalità di acquisizione, custodia e trattamento della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle Stazioni appaltanti tenute agli adempimenti in materia di gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale.

La Delibera approva le modalità per l'acquisizione, la custodia e il trattamento da parte dell'Autorità della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle stazioni appaltanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 226/2011, volte a preservare, tra l'altro, la riservatezza delle informazioni e dei dati contenuti nella documentazione di gara.

Determinazione 27 febbraio 2015 n. 4/2015 - DIUC

Integrazione alle disposizioni in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla determina 7 giugno 2013, n. 2.

Comunicato del 20 aprile 2015

Messa a disposizione alle Stazioni Appaltanti dei dati relativi al valore degli asset risultante al 31 dicembre 2013

Comunicato del 24 aprile 2015

Chiarimento: ipotesi in cui le reti e gli impianti di distribuzione del gas naturale, o di parte di essi, siano nella titolarità di una società facente parte dello stesso gruppo cui appartiene il gestore della rete oppure direttamente legata a quest'ultimo da rapporti di collegamento o controllo.

L'AEEGSI rinvia in questo chiarimento alle precisazioni formulate dal MISE e pubblicate sul relativo sito internet (Faq) in merito alla possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale.

Determinazione 27 aprile 2015 n. 6/2015 – DIUC

Disposizioni in materia di acquisizione, custodia e trattamento della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle stazioni appaltanti tenute agli adempimenti in materia di gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 226/11.

Modifica la Determinazione DIUC n. 2/2013, come integrata dalla Determinazione DIUC n. 4/2015, stabilendo che l'acquisizione, la custodia e il trattamento della documentazione di gara inviata dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 226/11 avvenga tramite la "Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas", disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità, previo accredito della stazione appaltante.



Il servizio di distribuzione del gas naturale nel primo periodo di applicazione del nuovo assetto normativo

Conferenza dei Comuni dell'Ambito Potenza 2 - Sud

Motivazioni dei provvedimenti su ambiti territoriali e criteri di gara

Sito MISE – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche:

“La distribuzione del settore gas è un'attività regolata, in monopolio territoriale, che richiede neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali.

Relativamente all'efficienza e alla competitività, la normativa italiana (**Decreto legislativo n. 164/2000**), emanata in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale, **ha effettuato la scelta della gara pubblica**, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, **come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas**. A tal fine lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti (che dal 2000 ad oggi sono diminuiti da circa 780 a 230), secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni previgenti al D. lgs. n. 164 del 2000 ha un termine di scadenza tra il 2009 e il 2012.

Le poche centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso della rete da corrispondere al gestore uscente.

Inoltre alle nuove gestioni spetta anche il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto.

Per questi motivi, oltre che per migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, il legislatore, con il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, da ultimo modificato con la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha affidato ai Ministri per lo sviluppo economico e per i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e un decreto che individui i criteri di gara e di valutazione delle offerte.”

Criteri di determinazione degli ambiti

La metodologia generale seguita per la suddivisione del territorio nazionale in ambiti (bacini ottimali di utenza) è esposta nelle premesse del decreto 19 gennaio 2011, cd. “decreto Ambiti”.

Una prima suddivisione del territorio nazionale sulla base di ambiti a livello provinciale da suddividere in ambiti a livello sub-provinciale qualora si superano i 300.000 clienti effettivi o potenziali, con l'eccezione degli ambiti delle grandi città, o qualora sia possibile creare un ambito montano con almeno 100.000 clienti effettivi di cui almeno il 90% residenti in comuni montani, ha portato all'identificazione di 127 ambiti.

“Considerato che l'Autorità riconosce ai distributori con un numero di clienti inferiore alla soglia di 300.000 un maggiore ricavo tariffario a compensazione dei maggiori costi operativi per servire il singolo cliente, pari al 13% in più per gli operatori con meno di 300.000 clienti e 22% in più per quelli con meno di 50.000 clienti per il periodo regolatorio 2009-2012, e che pertanto l'aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori;”

Successivamente in sede di Conferenza unificata si è aggiunto un ulteriore criterio per cui sono stati ulteriormente suddivisi 40 dei 127 ambiti originali aventi un numero di comuni superiore a 50 e almeno 50.000 clienti effettivi, continuando a mantenere i comuni tra loro interconnessi nello stesso ambito. Dai 40 ambiti ne sono discesi 90; si è così giunti complessivamente a 177 ambiti sul territorio nazionale.

Criteri di determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito

I criteri usati per l'individuazione dei Comuni ricompresi in ciascun ambito sono esposti nelle premesse del decreto "Comuni" 18 ottobre 2011, cd. "decreto Comuni", nel seguente ordine di priorità:

- ▶ i comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito;
- ▶ i comuni appartenenti ad un ambito devono essere contigui;
- ▶ l'ambito deve avere almeno 50.000 clienti effettivi, al fine di evitare che al gestore subentrante debba essere riconosciuta una maggiorazione tariffaria dei costi operativi superiore al 13%;
- ▶ qualora in un bacino CIPE per il finanziamento di cui alla metanizzazione nel Mezzogiorno vi siano ancora dei comuni da metanizzare, i comuni appartenenti al bacino devono essere tutti nello stesso ambito;
- ▶ i comuni della stessa comunità montana o di aree tipiche con caratteristiche storico-morfologiche omogenee, in cui già esistono rapporti di collaborazioni fra i comuni, sono inseriti, a meno di conflittualità con i criteri precedenti, nello stesso ambito per facilitarne l'aggregazione;
- ▶ il numero dei comuni degli ambiti più numerosi deve essere il più possibile vicino a 50, compatibilmente con i precedenti criteri;
- ▶ vi sia facilità di comunicazione stradale tra comuni nello stesso ambito al fine di facilitare l'organizzazione delle attività di pronto intervento;
- ▶ qualora i precedenti criteri siano tutti soddisfatti e rimangano soluzioni alternative, è preferita la soluzione di maggiore equilibrio tra gli ambiti in termini di numero di comuni e, secondariamente, di numero di clienti.



Ambiti territoriali minimi definiti dal D.M. 18 ottobre 2011 sul territorio della Regione Basilicata

Ambito	Nr. Comuni	Nr. Utenti (2008)	Presenza capoluogo di provincia	Raggruppamento di ambiti di cui all'All. 1 DM 226	Termine pubblicazione bandi di gara ¹
Matera	30	68.008	SI	6°	11 sett. 2016
Potenza 1 - Nord	41	51.140	NO	7°	11 febb. 2017
Potenza 2 - Sud	60	53.294	SI	7°	11 nov. 2016

¹ da Tabella riportante per ciascun ambito le date aggiornate per l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 3 del DM 226/2011, in caso di mancato avvio della gara da parte dei Comuni, in seguito a DL n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013, a DL n. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014, a DL n. 91/2014 convertito con L. n. 116/2014, a DL n. 192/2014 convertito con L. n. 11/2015.



Ambiti territoriali minimi definiti dal D.M. 18 ottobre 2011 sul territorio della Provincia di Potenza

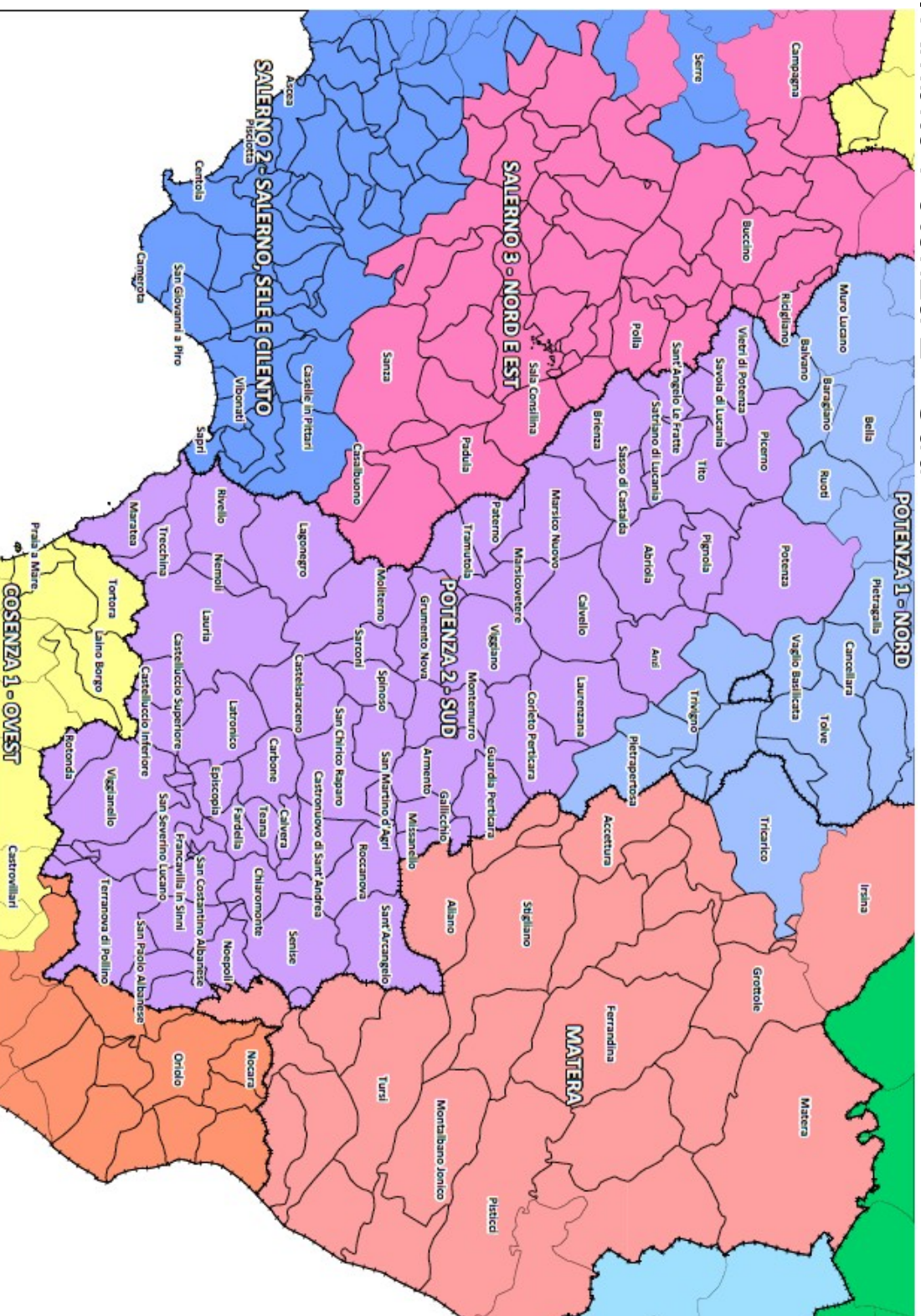
Potenza 1 - Nord

Potenza 2 - Sud

Superficie	3.008 Km ^q	Superficie	3.717 Km ^q
Popolazione	164.328 abitanti (2008) 163.139 abitanti (2010)	Popolazione	228.407 abitanti (2008) 226.460 abitanti (2010)
Numero comuni	41 in totale di cui 41 metanizzati di cui 31 metanizzati e montani	Numero comuni	60 in totale di cui 58 metanizzati di cui 58 metanizzati e montani
Lunghezza rete di distribuzione (Km)	780 (2008) 790 (2012)	Lunghezza rete di distribuzione (Km)	860 (2008) 929 (2012)
Numero di punti di riconsegna attivi	51.140 (2008) 53.978 (2012)	Numero di punti di riconsegna attivi	53.294 (2008) 59.935 (2012)
Gas distribuito (migliaia di mc)	55.615 (2008) 57.954 (2012)	Gas distribuito (migliaia di mc)	67.498 (2008) 72.518 (2012)
Numero di punti di riconsegna attivi (2008) necessari per la maggioranza qualificata	34.093	Numero di punti di riconsegna attivi (2008) necessari per la maggioranza qualificata	35.529
Province a cui appartengono i comuni costituenti l'ambito	Potenza Matera	Province a cui appartengono i comuni costituenti l'ambito	Potenza



Carta dell'Ambito Potenza 2 - Sud





Dati sui Comuni appartenenti all'Ambito Potenza 2 - Sud

Elenco dei comuni appartenenti all'ambito
POTENZA 2 - SUD

http://numeri.sviluppoeconomico.gov.it/dataset/ambito.asp?id_ambito=150

Codice ISTAT	Comune Denominazione	Provincia	Superficie (Kmq)	Altitudine (m)	Popolazione 2008	Popolazione 2010	Numero clienti	Gas distribuito (migliaia di Smc)	Dati anno 2008 Lunghezza della rete (Km)	Numero clienti	Gas distribuito (migliaia di Smc)	Dati anno 2012 Lunghezza della rete (Km)	Impianto in avanzamento	Tipo rete	Comune montano
75001	Adriola	Potenza	96,64	957	1.632	1.599	253	228	20	328	258	20	No	Gas naturale	GI
75004	Andi	Potenza	76,74	1.006	1.829	1.811	0	0	0	294	294	13	No	Gas naturale	GI
75005	Armento	Potenza	58,5	710	704	696	194	169	5	217	125	5	No	Gas naturale	GI
75013	Brienza	Potenza	82,69	713	4.192	4.187	830	775	11	880	839	12	No	Gas naturale	GI
75015	Calvello	Potenza	105,03	730	2.020	2.000			0	0	0	0	No	Gas naturale	GI
75016	Canave	Potenza	15,79	630	468	442	100	50	8	109	56	8	No	Gas naturale	GI
75019	Carbone	Potenza	47,75	690	744	715	211	132	10	241	153	10	No	Gas naturale	GI
75020	San Paolo Albanese	Potenza	29,89	800	325	327	125	70	5	129	65	5	No	Gas naturale	GI
75022	Castelluccio inferiore	Potenza	28,81	495	2.227	2.175	461	373	17	607	479	7	No	Gas naturale	GI
75023	Castelluccio Superiore	Potenza	32,28	680	897	874	217	169	10	247	164	9	No	Gas naturale	GI
75025	Castelsaraceno	Potenza	74,18	916	1.560	1.437	374	285	9	418	338	9	No	Gas naturale	GI
75026	Castelnovo di Sant'Andrea	Potenza	46,93	650	1.265	1.189							No		GI
75027	Cersennino	Potenza	24,65	548	756	734	165	110	8	193	167	8	No	Gas naturale	GI
75028	Chianomonte	Potenza	70,58	784	2.041	2.015	306	295	14	402	583	14	No	Gas naturale	GI
75029	Correto Perticara	Potenza	88,98	757	2.712	2.628	1.010	513	14	1.022	601	14	No	Gas naturale	GI
75030	Episcopia	Potenza	28,73	530	1.523	1.488	249	230	8	299	235	8	No	Gas naturale	GI
75031	Fardella	Potenza	27,28	745	665	653	193	130	6	198	154	6	No	Gas naturale	GI
75034	Francavilla in Sinni	Potenza	48,95	421	4.308	4.303	544	594	15	687	800	17	No	Gas naturale	GI
75035	Galliciano	Potenza	23,48	730	926	907	282	194	8	305	246	8	No	Gas naturale	GI
75037	Giumento Nova	Potenza	66,17	771	1.748	1.727	368	351	9	382	247	10	No	Gas naturale	GI
75038	Guardia Perticara	Potenza	52,95	750	664	629	239	179	5	250	127	5	No	Gas naturale	GI
75039	Ligonero	Potenza	112,41	666	5.868	5.802	1.150	1.436	19	1.380	1.484	20	No	Gas naturale	GI
75040	Lionico	Potenza	75,98	888	4.906	4.811	720	693	21	1.108	936	36	No	Gas naturale	GI
75041	Laurenzana	Potenza	95,27	850	2.052	1.975				449	379	12	No	Gas naturale	GI
75042	Lauria	Potenza	175,66	430	13.504	13.392	1.930	1.991	25	2.078	2.110	30	No	Gas naturale	GI
75044	Mairata	Potenza	67,32	300	5.221	5.210	265	179	8	308	269	9	No	Gas naturale	GI
75045	Martico Nuovo	Potenza	101,03	865	4.634	4.585	835	763	12	848	755	12	No	Gas naturale	GI
75046	Marsicovetere	Potenza	37,82	1.037	5.282	5.411	1.642	2.196	27	1.779	2.080	27	No	Gas naturale	GI
75049	Miscianello	Potenza	22,3	604	577	555	54	0	13	144	90	13	No	Gas naturale	GI
75050	Mottino	Potenza	97,55	879	4.381	4.289	1.428	1.194	23	1.465	1.422	23	No	Gas naturale	GI
75052	Montemuro	Potenza	56,54	723	1.411	1.347	80	0	8	303	220	10	No	Gas naturale	GI
75053	Nemoli	Potenza	19,75	421	1.532	1.519	159	120	5	181	165	5	No	Gas naturale	GI
75055	Noepoli	Potenza	51,52	676	1.039	988	324	245	6	325	236	6	No	Gas naturale	GI
75059	Picerno	Potenza	78,29	721	6.131	6.030	1.211	1.051	12	1.564	1.824	12	No	Gas naturale	GI
75063	Pignola	Potenza	55,51	926	6.466	6.571	1.410	1.108	21	1.554	1.834	21	No	Gas naturale	GI
75063	Potenza	Potenza	173,97	819	68.594	68.297	23.433	39.657	177	24.557	40.153	185	No	Gas naturale	GI
75068	Rivello	Potenza	68,94	479	2.894	2.865	231	178	7	292	248	7	No	Gas naturale	GI
75069	Roccovera	Potenza	61,63	648	1.670	1.640							No	Gas naturale	GI
75070	Robbena	Potenza	42,33	580	3.632	3.594	847	718	12	894	775	17	No	Gas naturale	GI
75074	San Chirico Raparo	Potenza	83	780	1.213	1.177	57	0	16	283	220	16	No	Gas naturale	GI
75075	San Costantino Albanese	Potenza	37,42	650	852	805	180	100	6	197	114	6	No	Gas naturale	GI



Dati sui Comuni appartenenti all'Ambito Potenza 2 - Sud_segue

75077 San Martino d'Agri	Potenza	50,25	666	876	860	61	0	7	175	122	7	No	Gas naturale	31
75078 San Giovanni Lucano	Potenza	61,14	877	1.763	1.711	197	257	8	225	234	7	No	Gas naturale	31
75079 Sant'Angelo Le Fratte	Potenza	22,99	560	1.482	1.486	83	0	7	180	152	7	No	Gas naturale	31
75080 Sant'Arcangelo	Potenza	89,47	388	6.548	6.524	492	0	28	1.473	1.483	30	No	Gas naturale	31
75081 Garcon	Potenza	30,46	636	1.427	1.392	300	203	7	339	263	7	No	Gas naturale	31
75082 Gasso di Castalda	Potenza	46,21	949	858	852	238	214	14	258	257	14	No	Gas naturale	31
75083 Gastiano di Lucania	Potenza	33,02	653	2.432	2.408	574	643	9	634	660	9	No	Gas naturale	31
75084 Gaviola di Lucania	Potenza	32,25	720	1.180	1.166	164	197	16	191	149	18	No	Gas naturale	31
75085 Genise	Potenza	96,61	335	7.385	7.304	2.335	1.955	33	2.368	1.970	33	No	Gas naturale	31
75086 Grottozo	Potenza	37,82	649	1.543	1.502	128	0	10	342	273	10	No	Gas naturale	31
75087 Teana	Potenza	19,61	806	683	669	158	195	5	187	146	5	No	Gas naturale	31
75088 Terranova di Pollino	Potenza	11,23	926	1.402	1.362	390	329	8	424	335	8	No	Gas naturale	31
75089 Tito	Potenza	70,59	650	7.052	7.197	2.239	2.405	24	2.339	2.215	29	No	Gas naturale	31
75091 Tramutola	Potenza	36,48	650	3.223	3.195	894	773	17	960	825	17	No	Gas naturale	31
75092 Treccina	Potenza	37,71	500	2.413	2.369	358	254	10	441	345	10	No	Gas naturale	31
75096 Vietri di Potenza	Potenza	52,01	405	2.983	2.933	588	475	16	625	421	18	No	Gas naturale	31
75097 Viggianello	Potenza	119,83	500	3.294	3.209	142	141	6	162	168	7	No	Gas naturale	31
75098 Viggiano	Potenza	89,03	975	3.178	3.170	1.152	1.056	22	1.273	1.178	24	No	Gas naturale	31
75100 Psidmo	Potenza	39,25	634	3.516	3.452	743	725	13	762	632	13	No	Gas naturale	31
Totali ambito		3.717,37	-	228.407	226.460	53.294	67.498	860	59.935	72.518	929	-	-	-



Distributori presenti sul territorio dell'Ambito

Gestore – Sede legale	N. Comuni	N. Pdr (anno 2008)
Società Italiana per il Gas P.A. Italgas – Torino	3	25.096
2I Rete Gas S.p.A. – Milano	20	12.972
A.M.G. Soc. Coop. a r.l. – Campobasso	6	4.103
Cnea Sud S.r.l. – Rotonda (PZ)	7	2.833
Aquamet S.p.A. – Roma	3	2.738
S.I.DI.GAS S.p.A. – Avellino	4	2.477
Cosvim Soc. Coop. a r.l. – Potenza	7	1.317
Amalfitana Gas S.r.l. – Bari	1	1.152
Gas Natural Distribuzione S.p.A.–Acquaviva delle Fonti (BA)	3	552
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. – Salerno	2	54
Camstragas S.r.l.	1	0
Soldo Francesco S.r.l.	1	0
No rete metano	2 ¹	0
Totale	60	53.294

Dati ricavati dal sito del Ministero dello sviluppo economico.

Il sito riporta i dati sulla distribuzione gas aggiornati al 2012. Ai fini del rispetto della maggioranza qualificata e degli oneri di gara, tuttavia, devono essere presi in considerazione i Pdr attivi alla data del 2008, in quanto presi a riferimento per la formazione degli ambiti.

¹ Castronuovo di Sant'Andrea e Roccanova



Gestori uscenti e Comuni

Società Italiana per il Gas PA - Italgas	Cosvim Soc. Coop. a.r.l.
Abriola, Pignola, Potenza	Castelsaraceno, Montemurro, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, Sant'Arcangelo, Spinoso
21 Rete Gas SpA	Amalfitana Gas Srl
Armento, Calvera, Carbone, Cersosimo, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsicovetere, Noepoli, Paterno, Picerno, San Costantino Albanese, Savoia di Lucania, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Vietri di Potenza	Viggiano
A.M.G. Soc. Coop.a r.l.	Gas Natural Distribuzione SpA
Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina	Chiaromonte, Fardella, Sant'Angelo Le Fratte
Cnea Sud Srl	Salerno Energia Distribuzione SpA
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Episcopia, Latronico, Rotonda, San Severino Lucano, Viggianello	Calvello, Missanello
Aquamet SpA	Camastragas Srl
Corleto Perticara, Moliterno, Sarconi	Laurenzana
S.I.DI.GAS SpA	Soldo Francesco Srl
Brienza, Marsico Nuovo, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania	Anzi
Totale Comuni n. 58 n. 2 Comuni privi di rete metano (Castronuovo di S.Andrea, Roccanova)	

D.M. 12 novembre 2011, n. 226 recante “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*”, entrato in vigore l'11 febbraio 2012, **modificato con D.M. 20 maggio 2015**

Articoli

- 1 Definizioni
- 2 Soggetto che gestisce la gara
- 3 Intervento della Regione
- 4 Obblighi informativi dei gestori
- 5 Rimborso al gestore uscente nel primo periodo
- 6 Rimborso al gestore uscente a regime
- 7 Proprietà degli impianti
- 8 Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti
- 9 Bando di gara e Disciplinare di gara
- 10 Requisiti per la partecipazione alla gara
- 11 Commissione di gara
- 12 Criteri di aggiudicazione delle offerte
- 13 Condizioni economiche
- 14 Criteri di sicurezza e qualità del servizio
- 15 Piano di sviluppo degli impianti
- 16 Offerte anomale
- 17 Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali
- 18 Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano
- 19 Entrata in vigore

Allegati al D.M. n. 226/2011

Allegato A

Tabella 1 – Durata utile ai fini del calcolo del valore industriale residuo degli impianti di distribuzione nel primo periodo.

Allegato 1

Data limite entro cui la Provincia, in assenza del Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui all'art. 3 del regolamento.

Allegato 2

Bando di gara tipo (**modificato con D.M. 20 maggio 2015**)

- Allegato A al bando di gara
- Allegato B al bando di gara
- Allegato C al bando di gara
- Allegato D al bando di gara

Allegato 3

Disciplinare di gara tipo (**modificato con D.M. 20 maggio 2015**)

- Allegato A al disciplinare di gara
- Allegato B – Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione

Allegato 4

Dati significativi di aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del regolamento

Funzioni della Stazione appaltante

La Stazione appaltante:

1. determina il corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri di gara;
2. predispone le “Linee guida programmatiche d'ambito”;
3. redige, in collaborazione con gli Enti locali concedenti ed in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, per ogni Comune, il “Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento”;
4. **provvede al reperimento diretto delle informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, anche nei confronti dei gestori uscenti, nel caso di Comuni inadempienti e previa diffida agli stessi contenente un termine perentorio a provvedere. In questo caso l'Allegato B al bando di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune (art. 2, comma 6, del Regolamento, come modificato dal D.M. 20 maggio 2015);**
5. predispone il bando e il disciplinare di gara;
6. effettua le dovute trasmissioni di documentazione all'AEEGSI, prima della pubblicazione del bando di gara;
7. pubblica il bando, nomina la commissione giudicatrice, aggiudica la gara;
8. svolge, su delega degli Enti concedenti, la funzione di controparte del contratto di servizio, coadiuvata dal Comitato di Monitoraggio.

Funzioni degli Enti locali

Gli Enti locali:

1. individuano la Stazione appaltante, negli ambiti ove non è presente il capoluogo di provincia;
2. demandano formalmente il ruolo di Stazione appaltante;
3. richiedono i dati ai Gestori concessionari sul proprio territorio;
4. forniscono alla Stazione appaltante tutti i dati e le informazioni necessari per predisporre la documentazione di gara;
5. coadiuvano la Stazione appaltante nella funzione di controparte del contratto di servizio, mediante i rappresentanti dei Comuni concedenti nel Comitato di Monitoraggio (max 15 membri).

Individuazione ex lege della stazione appaltante e convocazione degli Enti locali dell'Ambito

Articolo 2, comma 1, primo periodo, del D.M. n. 226/2011:

“Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente”.

Articolo 2, comma 2, del D.M. n. 226/2011:

*“Il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1, **come espressamente prorogata dalle norme vigenti**, per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1”.*

Perentorietà dei termini e potere sostitutivo della Regione

Articolo 4, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. “Decreto del Fare”) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013:

“I termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.

Le norme di cui all'art. 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5 del D.L. n. 69/2013 sono state integrate nel testo del Regolamento, come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, all'art. 3, comma 1 (“Intervento della Regione” nel primo periodo):

“Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i termini, nel primo periodo di applicazione, qualora,.....o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi ... dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.

Sanzioni economiche per mancato rispetto dei termini

Articolo 4, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. “Decreto del Fare”) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013:

*“Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, **il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente**”.*

Art. 8, comma 4, D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. 20/05/2015:

“Il Gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), fino al **10%**, come risultato dell'esito della gara”



Tabella riportante per ciascun ambito le date aggiornate per l'intervento sostitutivo della Regione ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 226/2011

AMBITI del 7° RAGGRUPPAMENTO dell' ALL. 1 DM 226/2011	Data in cui è esercitato il potere sostitutivo dalla Regione di cui all' articolo 3 del DM 226/2011	
	Per mancata nomina della stazione appaltante	Per mancata pubblicazione del bando di gara
Avigliano	Nota 1	11-nov-16
Avellino	Nota 1	11-nov-16
Benevento	Nota 1	11-nov-16
Brindisi	Nota 1	11-nov-16
Calamietta	Nota 1	11-nov-16
Catania 2 - Sud	Nota 1	11-nov-16
Isernia	Nota 1	11-nov-16
Lecce 1 - Nord	Nota 1	11-nov-16
Pescara	Nota 1	11-nov-16
Potenza 2 - Sud	Nota 1	11-nov-16
Taranto	Nota 1	11-nov-16
Trapani	Nota 1	11-nov-16
Caserta 2 - Nord e Ovest	11-mar-16	11-feb-17
Catania 1 - Nord	11-mar-16	11-feb-17
Cosenza 2 - Est	11-mar-16	11-feb-17
Foggia 1 - Nord	11-mar-16	11-feb-17
Lecce 2 - Sud	11-mar-16	11-feb-17
Messina 2 - Ovest	11-mar-16	11-feb-17
Napoli 4 - Sud - Est	11-mar-16	11-feb-17
Palermo 2 - Provincia	11-mar-16	11-feb-17
Potenza 1 - Nord	11-mar-16	11-feb-17
Reggio di Calabria - Vibo Valentia	11-mar-2016 (nota 3)	11-feb-17
Salerno 3 - Nord e Est	11-mar-16	11-feb-17

Nota 1 – Non applicabile in quanto l'ambito contiene il Capoluogo di Provincia che svolge la funzione di stazione appaltante

Nota 3 – Deve essere scelta la stazione appaltante in quanto l'ambito è l'unione di territori appartenenti a due province con utenza gas paragonabile

Cronoprogramma

11/02/2012	11/08/2015			11/11/2016	
FASE 0	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5
Entrata in vigore D.M. 226/2011: 11/02/2012, decorrenza date limite di cui all'Allegato 1 al DM 226/2011	Convocazione dei Comuni Entro l'11/08/2015 il Comune capoluogo convoca i Comuni dell'ambito	Nomina della Stazione appaltante Per ambiti in cui è presente il capoluogo di provincia, l'individuazione della SA è già fatta ex lege. Conferimento formale della delega del ruolo di Stazione appaltante	Reperimento della documentazione Consegna alla SA, da parte dei Comuni, della documentazione necessaria alla gara	Elaborazione documenti di gara e indizione della gara Entro l'11/11/2016 pubblicazione del bando	Nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, aggiudicazione, trasmissione al Mise dei dati per monitoraggio, stipula contratto di servizio
Norme di riferimento: art. 2, commi 2 e 3 - art. 3 del DM 226/2011	Norme di riferimento: art. 2, comma 2, DM 226/2011	Norme di riferimento: art. 2, commi 1 e 3, secondo periodo, DM 226/2011	Norme di riferimento: art. 2, comma 6, DM 226/2011, art. 4 DM 226/2011, Deliberazione AEEGSI n. 532/2012/R/gas	Norme di riferimento: art. 3, comma 1, 5, 9 e 10 del DM 226/2011 – art. 4, commi 2,3 e 3-bis, del DL n. 69/2013 – art. 1, comma 16, DL 145/2013 – Deliberazioni AEEGSI	Norme di riferimento: art. 11, 16 e 17 del DM 226/2011 – DM 05/02/2013

Aspetti economici_La proprietà degli impianti

Sono possibili diversi assetti proprietari, disciplinati dall'art. 7 del D.M. n. 226/2011:

1. caso in cui il Comune, o una sua società patrimoniale delle reti, sia proprietario dell'impianto o di una porzione di esso: tale parte è messa a disposizione del gestore entrante, a fronte del pagamento di un canone;
2. caso in cui la concessione prevede a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto: l'Ente locale ne acquisisce la proprietà se alla data di cessazione effettiva si è già raggiunta la scadenza naturale del contratto; se la data di scadenza naturale supera la data di effettiva cessazione del servizio e le modalità per la cessazione anticipata non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, l'Ente locale acquisisce la proprietà previo pagamento del valore di rimborso al gestore uscente. Come alternative, l'Ente locale può optare per il passaggio di proprietà di tale porzione di rete direttamente dal gestore uscente al gestore subentrante ovvero optare per il passaggio di proprietà tra gestori di una frazione della suddetta porzione di rete (**art. 7, comma 1-bis, introdotto dal D.M. 20 maggio 2015**);
3. caso di proprietà delle reti da parte del gestore uscente: il gestore uscente cede la proprietà della propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo pagamento da parte di quest'ultimo del valore di rimborso di cui all'art. 5 del D.M. n. 226/2011. Il gestore subentrante mantiene la proprietà di tale porzione per la durata dell'affidamento, con il vincolo di farla rientrare nella piena disponibilità funzionale dell'Ente locale concedente alla fine del periodo di affidamento.

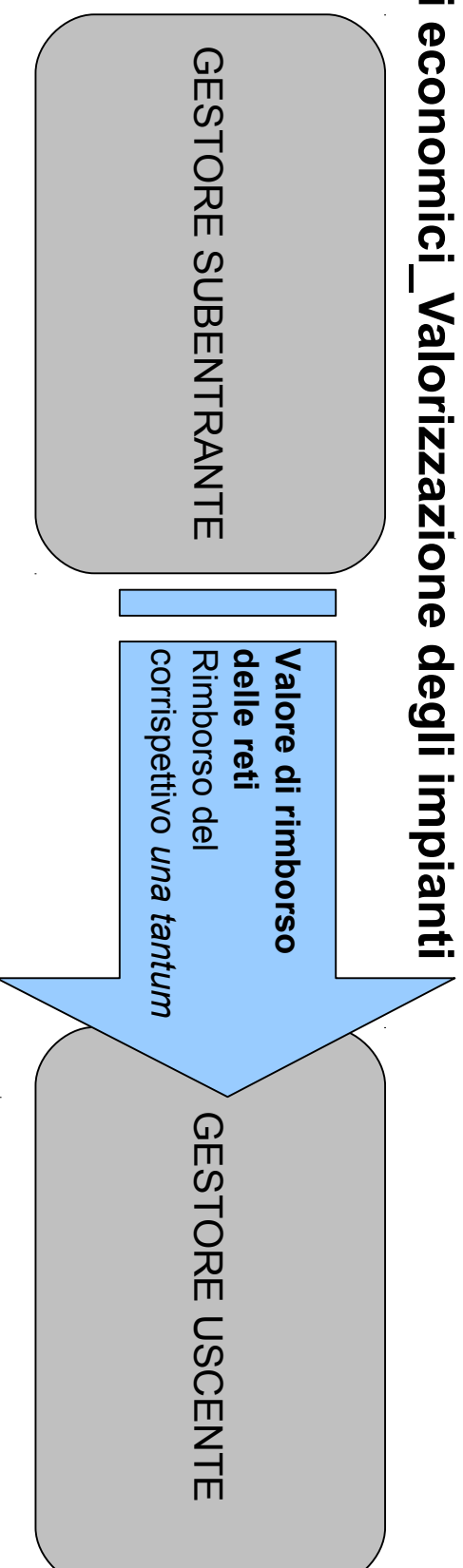
Sul regime giuridico dei beni destinati al servizio di distribuzione del gas, si veda anche [Faq pubblicata sul sito del MISE](#).

Aspetti economici_Flussi finanziari connessi alla gara

Il Gestore aggiudicatario corrisponde:

1. **ai gestori uscenti**, il valore di rimborso delle reti nonché il rimborso del corrispettivo *una tantum* unitamente agli interessi, ai sensi dell'**art.8, co.1, del Regolamento come modificato dal D.M. 20 maggio 2015** e con modalità definite dall'AEEGSI;
2. **al soggetto svolgente l'attività di controllo e vigilanza** sulla conduzione del servizio, un corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale;
3. **ai soggetti proprietari di parte degli impianti**, annualmente, remunerazione del relativo capitale investito netto che l'AEEGSI riconosce ai fini tariffari;
4. **agli Enti locali**, indipendentemente dalla proprietà della rete, annualmente, una quota parte della remunerazione del capitale di località nonché della relativa quota di ammortamento annuale, fino al **10%**, come risultante all'esito della gara. Tale percentuale è tra le condizioni economiche oggetto di gara, ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. d), del Regolamento, con un tetto **spostato dal 5% al 10% da modifica apportata dal D.M.20 maggio 2015**;
5. **agli Enti locali**, altre entrate quali COSAP/TOSAP, eventuale valore dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica). Ai sensi dell'art. 8, co. 6, del Regolamento, il gestore anticipa ciascun anno agli Enti locali concedenti una somma pari al valore dei TEE degli interventi su cui si è impegnato in sede di gara per l'anno in corso. L'art. 13, comma 1, lett. e), del Regolamento prevedeva inizialmente che i TEE dovessero derivare solo da interventi sugli usi finali del gas naturale, mentre **con la modifica introdotta dal D.M. 20 maggio 2015, sono ammissibili tutte le tipologie di titoli**. Al processo di gestione e **certificazione dei risparmi generati dai relativi progetti prevede il GSE (Gestore dei Servizi Energetici)**.

Aspetti economici _Valorizzazione degli impianti



Valore di rimborso (VR) = Valore Industriale Residuo (VIR) – Contributi pubblici e privati (*)

Il VIR assume rilevanza solo nel “primo periodo”, in quanto “a regime” ossia alla scadenza delle concessioni affidate ai sensi del D. Lgs. n. 164/2000, il VR sarà pari alla RAB ai sensi dell'art. 14, comma 8, secondo periodo, dello stesso decreto.

La consegna degli impianti al gestore subentrante può avere luogo, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D. Lgs. n. 164/2000, solo dopo che il gestore aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente gestore, previsto dall'articolo 15, comma 5, del medesimo D. Letta, calcolato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 226/2011 (si confronti anche articolo 7 del contratto di servizio tipo approvato con D.M. 5 febbraio 2013).

(*) Sul trattamento dei contributi privati, è da tenere presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del D.L. 145/2013, la detrazione dei contributi privati si applica in tutti i casi, anche in quelli in cui i documenti contrattuali prevedano una differente metodologia di calcolo del valore di rimborso, rispetto alle Linee Guida. **Per integrare tale norma nel Regolamento, il D.M. 20 maggio 2015 ha aggiunto all'art. 5, il comma 2-bis: “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, relativi alla porzione di impianto di proprietà del gestore uscente che non sia ceduta all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati in base alla metodologia della regolazione tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10”.**

Aspetti economici _Valorizzazione degli impianti_ VIR e RAB

La determinazione del **VIR** si fonda sul criterio della stima industriale; il VIR rappresenta quel valore da riconoscersi al gestore uscente (per le parti di impianto di sua proprietà) allorché questi lascia sul territorio un bene che, potendo ancora essere utilizzato per la gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, continua ad avere un valore (residuo) in termini industriali.

Valore Industriale Residuo (VIR) = Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN) - Degrado

La metodologia prevede l'iniziale determinazione del valore di ricostruzione a nuovo (VRN) dell'impianto oggetto di gara, ossia il costo che il gestore d'ambito dovrebbe sostenere per costruire lo stesso identico impianto, quindi di pari consistenza e con lo stesso materiale delle condotte esistenti e la stessa tipologia di misuratori, tenendo conto delle condizioni normative e dello stato dei luoghi, e quindi delle strade, al momento della preparazione del bando di gara, supponendo che l'impianto non sia preesistente.

Il calcolo del VRN si fonda sullo stato di consistenza dell'impianto.

Ottenuto il VRN, si deduce da esso il valore del degrado fisico dell'impianto, in funzione del tempo trascorso e della durata utile dell'impianto stesso. Ai fini delle durate utili dei vari cespiti, il D.M. n. 226/2011 ha indicato quelle da utilizzare per determinare la percentuale di degrado fino al 30 settembre 2004 nell'Allegato A – Tabella 1.

Diversa metodologia è quella che conduce alla **Regulatory Asset Base (RAB)**, che rileva a fini tariffari.

La RAB rappresenta il capitale netto investito dal gestore e riconosciuto in tariffa dall'AEEGSI e viene determinata con la metodologia dei costi storici rivalutati ossia partendo dai costi effettivamente sostenuti dal gestore nel corso degli anni, con condizioni locali e normative vigenti al momento dei singoli investimenti, che possono essere mutate nel corso degli anni, e con lavorazioni secondo le prescrizioni del gestore della strada al momento dell'investimento o, in assenza di prescrizioni dell'ente gestore della strada, secondo le procedure dello specifico gestore.

Aspetti economici_Rimborso al gestore uscente_Art. 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, cd. “Destinazione Italia”, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9/2014 “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015”.

Modifica l'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 164/2000, stabilendo che:

- ✓ il rimborso al gestore uscente a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, è calcolato **nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative** per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/2013;
- ✓ in ogni caso dal rimborso sono **detratti i contributi privati** relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
- ✓ **qualora il VIR risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria**, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'AEEGSI per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara; la stazione appaltante tiene conto delle **eventuali osservazioni dell'Autorità** ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- ✓ resta sempre **esclusa la valutazione del mancato profitto** derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Tali norme sono state integrate nell'articolo 5 del D.M. n. 226/2011, come modificato dal D.M. 20 maggio 2015.

Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale

Documento MISE del 7 aprile 2014 approvato con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014

Struttura:

Parte I Scopo applicabilità e generalità sulla metodologia delle Linee Guida	
Scopo del documento e processo di emissione	Valore di ricostruzione dei misuratori
Applicabilità delle Linee Guida	Impianti di telecontrollo
Stato di consistenza	Aggiornamento prezzi per i componenti della distribuzione gas
Limitazioni nell'utilizzo dei prezziari per opere edili e stradali e prezzi dei componenti gas	Dati di input per la valorizzazione di tratti di rete in sconfinamento da altri Comuni
Metodologia generale e data di riferimento per la valutazione del valore di rimborso	Parte III Degrado dei cespiti e trattamento dei contributi pubblici e privati e dei premi per la determinazione del valore di rimborso
Parte II Valore di ricostruzione a nuovo	Degrado fisico degli impianti
Valore di ricostruzione a nuovo	Treatmento dei contributi pubblici e privati e dei premi
Trattamento spese generali e oneri di sicurezza	Reti realizzate a scompu di oneri di urbanizzazione
Valore di ricostruzione delle condotte	Parte IV Documentazione per la verifica dell'Ente locale
Valore di ricostruzione degli impianti di derivazione di utenza	Documentazione da presentare per la verifica
Valore di rimborso dei terreni e di ricostruzione dei fabbricati industriali	Allegato 1 Osservazioni all'applicabilità di voci di Prezzari provinciali e regionali al valore di rimborso di un impianto di distribuzione gas
Valore di ricostruzione degli impianti primari e secondari	Allegato 2 Algoritmi per il calcolo di costo per la ricostruzione a nuovo, del degrado fisico dei cespiti e del valore residuo dei contributi pubblici e privati e dei premi
	Allegato 3 Autocertificazione sullo stato dell'impianto

Linee Guida MISE_Scopo e obiettivi

Scopo delle Linee Guida è (§ 1.1):

Definire le modalità operative da seguire nella valutazione del valore di rimborso dovuto ai gestori uscenti alla cessazione del servizio nel “primo periodo” di cui all'art. 5 del D.M. n. 226/2011, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del D.M. n. 226/2011).

Obiettivi principali delle Linee Guida:

- fornire, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, modalità operative per la valorizzazione industriale delle reti che, nel rispetto delle norme, rappresentino un giusto equilibrio fra le esigenze delle imprese uscenti, che dovessero cedere la rete in seguito alla gara, e quelle dei clienti finali e dell'impresa vincitrice della gara d'ambito;
- ridurre il contenzioso tra gestore uscente e Ente locale concedente che rappresenta gli interessi dei clienti finali e della futura impresa aggiudicataria della gara;
- limitare le risorse complessive da parte degli Enti locali e imprese e, nello stesso tempo, aumentarne l'efficacia, concentrando le risorse nella verifica dei dati di input più importanti, nella corretta applicazione delle Linee Guida;
- abbreviare di conseguenza i tempi per la preparazione della gara;
- aumentare la trasparenza e l'omogeneità di applicazione, pur tenendo conto delle specificità locali importanti;
- dare una ragionevole certezza alle imprese uscenti;
- facilitare la verifica da parte dell'AEEGSI ai sensi dell'art. 1, comma 16, del D.L. n. 145/2013.

Aspetti economici_ Corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri di gara

L'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, ha inizialmente previsto che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11, rinviando all'AEEGSI il compito di fissare i criteri di definizione del corrispettivo.

L'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, **come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, stabilisce che i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante il corrispettivo *una tantum*, come definito dall'AEEGSI con le deliberazioni n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas (in merito al calcolo del corrispettivo nel caso di accorpamento di ambiti di dimensioni superiori ai 100.000 Pdr) e successive modifiche e integrazioni. Il 90% del corrispettivo è versato diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara e il saldo è versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.**

La Deliberazione 407/2012/R/gas ha ripartito il corrispettivo CG in due quote:

- QA = quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate;
- QC = quota a copertura dei costi delle funzioni locali.

Nella quota QC trovano copertura gli oneri sostenuti dagli Enti locali per la valutazione del valore di rimborso delle reti, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio nei casi previsti dal D.M. n. 226/2011.

Poiché il D.M. n. 226/2011 ha previsto lo svolgimento delle gare su un orizzonte pluriennale, per affidamenti successivi al 2012, il pt. 4 del deliberato ha stabilito l'adeguamento del corrispettivo CG per l'inflazione in base all'andamento del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi rilevato dall'Istat.

Aspetti economici_Corrispettivo *una tantum*_Anticipazione e rimborso

L' art. 1, comma 16-quater, del D.L. n. 145/2013 (cd. “decreto Destinazione Italia”) convertito nella Legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha stabilito che i **gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante** l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum*, come riconosciuto dall'AEEGSI con le Deliberazioni n. 407/2012/R/gas e n. 230/2013/R/gas. **Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna (Pdr) serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti**, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante ed è rimborsata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011 **come modificato dal D.M. 20 maggio 2015**, dal concessionario subentrante ai gestori uscenti, comprensiva di interessi, **entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta aggiudicazione della gara**, con modalità definite dall'AEEGSI.

L'AEEGSI ha definito nella **Deliberazione 3 luglio 2014, n. 326/2014/R/gas**, le “Modalità per il rimborso, ai gestori uscenti, degli importi relativi al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”.

Con la successiva **Deliberazione 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/gas**, l'AEEGSI ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (quarto periodo di regolazione) per le gestioni d'ambito ed ha stabilito, come già espresso nella parte motivazionale delle precedenti deliberazioni n. 407/2012 e n. 326/2014, che il costo sostenuto dal gestore entrante per la corresponsione del corrispettivo *una tantum*, così come quello per gli interessi dallo stesso versati al gestore uscente, è riconosciuto in tariffa (sono quindi costi che gravano sui clienti finali gas).

Contratto di servizio tipo

Decreto Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2013: “Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale”, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 164/2000.

Deliberazione AEEGSI 20 novembre 2014, n. 571/2014/R/gas: “Modifiche allo schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione di gas naturale”. Lo schema di contratto tipo modificato (Allegato A della deliberazione 571/2014) è stato trasmesso al MISE per l'approvazione.

Struttura del contratto tipo:

Sintesi del contenuto:

Parte I – Disposizioni generali	Definizioni, oggetto e principi, obiettivi, durata, condizioni alla scadenza
Parte II – Obblighi delle Parti relativi agli impianti	Consegna, trasferimento impianti e personale, piano di sviluppo, estensione, manutenzione, interventi sulla rete stradale, aggiornamento stato di consistenza, collaborazione e informazione
Parte III – Modalità di svolgimento del servizio	Codice di rete, connessione dei clienti, accesso al servizio, erogazione e qualità del servizio, sicurezza, tariffe, investimenti di efficienza energetica
Parte IV – Condizioni economiche del contratto	Corrispettivo per attività di controllo e vigilanza, corrispettivo per gestione impianti di proprietà Enti locali, corrispettivo affidamento, oneri occupazione suoli pubblici
Parte V – Controlli, inadempimenti e sanzioni	Comitato di monitoraggio, controlli, contestazioni, penali, clausole controverse natura tecnica
Parte VI – Disposizioni finali	Trasformazioni societarie, spese contrattuali
Allegati	Allegati nn. 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



grazie per l'attenzione

Comune di Potenza

Unità di Direzione "Opere Pubbliche, Programmazione"
Via Parco Sant'Antonio la Macchia Tel 0971 415411_415263
85100 POTENZA